

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3612 del 30/06/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii. - Capo II - Comune di Parma - Concessione per l'occupazione di area demaniale del torrente Cinghio ad uso ponte ciclopedonale in Comune di Parma (PR), Procedimento PR26T0019 - Pratica 13858/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3782 del 29/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. COMUNE DI PARMA -
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL
TORRENTE CINGHIO AD USO PONTE CICLOPEDONALE IN COMUNE
DI PARMA (PR), PROCEDIMENTO PR26T0019 - PRATICA 13858/2026**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e*
DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 09/04/2026 registrata al PG/2026/64534 del 09/04/2026 con cui Comune di Parma, CF/P.IVA 00162210348 ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di 10 m lineari circa, pertinenza del Torrente Cinghio nel Comune di Parma (PR), ad uso ponte ciclopeditonale a una corsia, individuata alla sezione F foglio 12 fronte dei mappali 94, 78, 67 e 69 del NCT del Comune di Parma (PR);

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 111 del 06/05/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all’interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la

Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2026/79858 del 30/04/2026), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- l'Ente richiedente è esente dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004 ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Parma, CF/P.IVA 00162210348, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Cinghio, di circa 10 m lineari sita in Comune di Parma (PR), catastalmente identificata alla sezione F foglio 12 fronte dei mappali 94, 78, 67 e 69, per uso ponte ciclopedonale a una corsia, codice pratica PR26T0019;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2044**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 09/06/2026 (PG/2026/111899 del 19/06/2026);
4. di dare atto che ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè

l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004;

5. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

6. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;

7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;

8. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricata di Funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Parma CF/P.IVA 00162210348 (cod. pratica PR26T0019).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Cinghio, individuata alla sezione F foglio 12 fronte dei mappali 94, 78, 67 e 69 del NCT del Comune di Parma (PR), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, di lunghezza pari a circa 10 m lineari, è destinata ad uso ponte ciclopedonale a una corsia.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2044.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario

che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto:

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico..

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della

concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a

svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2026/79858 del 30/04/2026 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Parma, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle

prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.



decorrenza dal 1° marzo 2026;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche” e s.m.i.;

RITENUTO che gli interventi proposti siano compatibili con la D.G.R. n. 3939 del 06/09/1994 “Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” e s.m.i.;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo Unico delle Disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

ESPRIME parere idraulico favorevole al rilascio della concessione PR26T0019 di occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Cinghio, loc. Gaione in Comune di Parma (PR) per uso ponte ciclopedonale a 1 corsia, alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- il proponente dovrà farsi carico della manutenzione dell'infrastruttura, nonché della manutenzione ordinaria e, se appositamente autorizzata dallo scrivente Ufficio, straordinaria dell'area demaniale circostante, al fine di mantenere efficiente la sezione di deflusso ed impedire erosioni o depositi incontrollati di inerti o altro materiale flottante; la manutenzione ordinaria dovrà comprendere anche il controllo ed il taglio periodico della vegetazione spontanea in alveo e sulle sponde esteso per almeno 50 m a monte e per almeno 25 m a valle del ponticello;
- il richiedente è istituito custode e pieno responsabile dei beni demaniali concessi per tutta la durata della concessione e dovrà quindi periodicamente verificarne l'effettiva funzionalità; tale verifica dovrà essere in particolare eseguita dopo ogni piena significativa del corso d'acqua;
- fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto, la conservazione dei beni concessi e la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica e delle persone (messa in opera di tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.);
- il proponente allo scadere della concessione, se non rinnovata, si impegna a rimuovere a sue spese il ponte pedonale meglio sopra menzionato.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree in oggetto del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giuridiale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Essendo l'area potenzialmente soggetta a rischio idraulico, il responsabile della richiesta dovrà informarsi preventivamente e quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle



valutazioni e dei conseguenti messaggi di allerta meteo, idraulici e idrogeologici emessi dall'autorità preposta, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Si ricorda che tutti i documenti ed i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AS/ap/pv

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.